



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2

CODICE FISCALE 80009210289
PARTITA IVA 01563700283
e-mail: protocollo@comune.cartura.pd.it

TEL. 049 9555556
FAX 049 9555571
pec: protocollo@cert.comune.cartura.pd.it

VERBALE n° 16 del 13/05/2024

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Sotto-Sezione 3.3.1 del PIAO
“Obiettivi per il reclutamento del personale”

Vista l'istanza formulata dal Segretario Comunale in data 13/05/2024, con la quale si richiede il parere in merito all'aggiornamento della Sezione 3 del PIAO, e in particolare la Sotto-Sezione 3.3.1 “Obiettivi per il reclutamento del personale”,
l'organo di revisione

Premesso

- che l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che per assicurare la qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato “PIAO”, nel rispetto delle vigenti discipline di settore;

-il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

-che in data 30 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso da parte degli Enti con meno di 50 dipendenti;

Visto

l'aggiornamento della Sezione 3.3.1 del PIAO “Obiettivi per il reclutamento del personale”, predisposto dal Comune di Cartura;

Dato atto

- che è stato rispettato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;
-che la spesa prevista nel Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 è, per ciascuna annualità, contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011 – 2013, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006 così come modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016, volta a dimostrare il rispetto del principio di riduzione della spesa complessiva del personale;

Visti

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno “assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative”.
- il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019 relativo alle nuove limitazioni in materia di reclutamento di personale e la relativa circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno del 08/06/2020;

Preso atto

che per l'anno 2024 sono previste le seguenti assunzioni:

- FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (in sostituzione personale cessato)
- ISTRUTTORE TECNICO (in sostituzione personale cessato)
- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (in sostituzione personale cessato)

Considerato

- il valore-soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il Comune di Cartura al valore indicato per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti nella percentuale del 27,20%;
- che il Comune di Cartura viene a trovarsi al di sotto del valore-soglia massimo;
- che per il triennio 2024-2026 viene rispettato il limite previsto dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

parere favorevole in relazione alla Sotto-Sezione 3.3.1 del PIAO, “Obiettivi per il reclutamento del personale”, così come aggiornata.

Cartura, 13/05/2024

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Antonio Saccardo